

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

LECCE 6, 7 e 8 ottobre 2022

Proposta di Mozione presentata da Marco Lepri (foro di Roma) in tema di attuazione delle riforme ed effetti, anche economici, sull'esercizio della professione (tema Congressuale n. 2).

Proposta di Prevedere l'immediata e diretta liquidazione dei compensi del Difensore di Ufficio da parte dello Stato, senza necessità del preventivo tentativo di recupero ad opera del professionista nei confronti del proprio assistito

Il XXXV Congresso Nazionale Forense riunitosi a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022

Premesso che

Anche se non fa parte delle ultimissime riforme che hanno comportato effetti economici, per lo più negativi, per l'Avvocatura dopo l'abrogazione delle tariffe professionali e che si sono concretizzate nel D.M. 10 marzo 2014 n. 55, così come rivisitato nel D.M. 8 marzo 2018 n. 37 ed ulteriormente *modificando* ad opera dello schema di decreto ministeriale n. 392/22, di prossima pubblicazione, il D.P.R. 115/02 costituì una riforma epocale in materia di patrocinio statale e difesa di ufficio e ancora oggi i suoi effetti si riflettono gravemente sulla vita degli Avvocati.

La presente proposta di mozione, quindi, appare comunque pertinente al tema congressuale (numero 2), essendo relativa alle previsioni di cui agli artt. 116 e 118 del citato D.P.R._

La *ratio* di tale proposta di mozione, fermo quanto previsto dall'art. 31 Disp. Att. C.P.P. ("Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita"), risiede nella considerazione che appare lesivo del dettato dell'art. 36 della Costituzione ("Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ...") l'obbligo imposto all'Avvocato di tentare preventivamente, a sue spese, il recupero del credito nei confronti del proprio assistito (art. 116 D.P.R. 115/02). Vero è, infatti, che tale azione monitoria si traduce molto spesso in una causa più lunga e talvolta complessa del processo penale in cui è stata prestata la Difesa di Ufficio, con esiti tra l'altro del tutto incerti e sicuramente molto lontani dal momento della prestazione lavorativa. A ciò si aggiunga che l'attività monitoria viene quasi sempre trascurata dal Giudice che liquida i compensi, all'esito negativo della stessa, in via surrogatoria rispetto al debitore, essendo del tutto ondivaga la giurisprudenza inerente la necessità di liquidare al Difensore tale fase (che così spesso rimane a totale carico dello stesso, con palese violazione dell'art. 36 Cost.). Si aggiunga, altresì, la considerazione che questo obbligo imposto dalla legge all'Avvocato, crea non poche problematiche di carattere formale, sostanziale e deontologico al Professionista, che si può trovare, ad esempio, a procedere con azione monitoria nei confronti del proprio assistito al termine del primo grado di giudizio, proprio nel mentre è

impegnato a redigere l'atto di appello contro la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dello stesso. Tale situazione lo porrebbe, come è del tutto evidente, in una situazione di totale conflitto di interessi e, comunque, schizofrenica, in cui mentre fa causa all'assistito per essere pagato lo deve ricevere a studio per predisporre adeguatamente l'atto di impugnazione (che, in qualità di Difensore di Ufficio, è tenuto deontologicamente a redigere anche in caso di mancato pagamento dei compensi professionali da parte dell'imputato).

Tale mozione, pertanto, ha lo scopo di tutelare gli interessi economici dell'Avvocatura, ma allo stesso tempo tutela anche i diritti dei soggetti appartenenti alle categorie più svantaggiate, che di solito non hanno la possibilità di nominare un Difensore di fiducia e sono costretti ad usufruire della Difesa di Ufficio.

Né verrebbe, del resto, danneggiato lo Stato, atteso che l'importo liquidato direttamente ed immediatamente al professionista sarebbe poi recuperato dall'Ufficio Recupero Crediti/Campione Penale presso l'Ufficio Giudiziario competente, con l'unico limite costituito dalla dimostrazione di impossidenza da parte dell'interessato. Così come accade già oggi, regolarmente, per le liquidazioni dei compensi dei Difensori di Ufficio di indagati/imputati/condannati minori di età (art. 118 D.P.R. 115/02).

Tutto ciò premesso e considerato

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce, dà mandato al CNF, all'Organismo preposto a dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, in particolare avanti agli organismi politici istituzionali competenti, affinché si vada a formulare, depositare, sostenere e far approvare un disegno di legge ove si preveda la "Immediata e diretta liquidazione dei compensi del Difensore di Ufficio da parte dello Stato, senza necessità del preventivo tentativo di recupero ad opera del professionista nei confronti del proprio assistito", o anche semplicemente al fine di ottenere l'eliminazione del seguente periodo contenuto nel primo comma dell'art. 116 del D.P.R. 115/02: "quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali".

Quanto sopra agevola la realizzazione del Giusto Processo ed appare atto a garantire un futuro migliore per l'Avvocatura ma anche per la Società, nella tutela dei diritti e delle libertà.

Roma, 05/09/2022

Avv. Marco Lepri

